



Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: FILIERE ZOOTECHNICHE E PRODUZIONI AGROALIMENTARI

DETERMINAZIONE

N. A0764 del 08/02/2011

Proposta n. 1336 del 25/01/2011

Oggetto:

Reg. CE n.1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2004; Legge n.119/2003, art.2 comma 2-bis: Regime Quote Latte, comunicazioni quantitativi individuali di riferimento - campagna 2011/2012. Modalità e contenuti.

Proponente:

Estensore	COSTANTINO GIULIO	_____
Responsabile del procedimento	COSTANTINO GIULIO	_____
Responsabile dell' Area	F. GENCHI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO : Reg. CE n.1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2004; Legge n.119/2003, art.2 comma 2-bis: Regime Quote Latte, comunicazioni quantitativi individuali di riferimento - campagna 2011/2012. Modalità e contenuti

**IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO**

SU PROPOSTA del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n.6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

VISTA la legge 30 maggio 2003, n.119, che all’art.1 comma 6, prevede che, ai fini della gestione del regime comunitario quote latte, le Regioni e le Province autonome si avvalgono del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

VISTA la legge 30 maggio 2003, n.119, che all’art.2, comma 2-bis, prevede che le regioni prima dell’inizio di ogni periodo di commercializzazione diano comunicazione ai produttori interessati dell’aggiornamento e della determinazione del proprio quantitativo individuale di riferimento attraverso l’invio di un certificato in duplice copia, una delle quali recante l’indicazione “copia per l’acquirente”;

VISTO che la copia del certificato di comunicazione di quota recante la dicitura “copia per l’acquirente” deve essere consegnata da parte del produttore alla ditta acquirente latte e costituisce il titolo di inizio periodo per l’applicazione delle disposizioni sul prelievo supplementare. In caso di pluralità di acquirenti, una copia di detta comunicazione deve accompagnare la dichiarazione prevista dall’art.7, comma 1, della legge n.119/2003;

VISTO che formano oggetto della suddetta comunicazione di quota anche le assegnazioni e le revoche di quota effettuate ai sensi della legge 9 aprile 2009, n.33, come determinate dal Commissario straordinario di cui all’art.8-quinquies, comma 6, della medesima legge;

VISTO che la competenza e la responsabilità su tali assegnazioni e su tali revoche di cui alla legge 9 aprile 2009 n.33 è in via esclusiva del Commissario straordinario, pertanto eventuali istanze ad esse relative vanno indirizzate al Commissario straordinario stesso;

CONSIDERATO che, come da e-mail di AGEA del 21/01/2011, detto aggiornamento sarà eseguibile fino al 21 febbraio 2011, in quanto in data 22 febbraio 2011 l’AGEA provvederà a disattivare le relative funzioni in ambito Sistema Informativo Agricolo Nazionale, al fine di consentire le attività di elaborazione e consolidamento dei dati, propedeutiche all’invio delle comunicazioni agli interessati;

CONSIDERATO che l’AGEA ha manifestato la propria disponibilità a curare, per conto delle Regioni e Province Autonome, la stampa e postalizzazione delle comunicazioni individuali di aggiornamento di quota per la campagna 2011/2012;

RITENUTO di avvalersi dell'AGEA, anche per la campagna lattiera 2011/2012, per le operazioni di stampa e postalizzazione di dette comunicazioni di quota ai produttori laziali, così come avvenuto a partire dalla campagna lattiera 2000/2001 in poi;

CONSIDERATO che è necessario fornire ad AGEA, secondo le specifiche tecniche da questa indicate per le campagne pregresse, l'esatta intestazione delle comunicazioni, l'indicazione del responsabile regionale che le sottoscrive, nonché il testo delle note esplicative che si ritiene opportuno vengano fornite ai destinatari delle comunicazioni;

CONSIDERATO che, come da e-mail di AGEA del 21/01/2011, i movimenti corrispondenti alle assegnazioni ed alle revoche di cui alla legge 9 aprile 2009, n.33 verranno identificati nella comunicazione di quota da un (*) posto all'inizio della descrizione;

RITENUTO necessario consentire ai produttori destinatari delle comunicazioni di cui sopra la presentazione di eventuali istanze di rettifica relative agli aggiornamenti di titolarità del quantitativo individuale di riferimento valido dal 1° aprile 2011 eseguiti dalla Regione, esclusivamente al fine di consentire agli uffici regionali preposti di procedere alla correzione di eventuali errori od omissioni;

DETERMINA

- Di comunicare a tutti i produttori di latte bovino della Regione Lazio il proprio quantitativo individuale di riferimento a valere dal 1° aprile 2011, così come validato su SIAN fino alla data del 21 febbraio 2011.
- Di stabilire che l'attività di stampa e postalizzazione delle comunicazioni di aggiornamento di cui sopra sia curata dall'AGEA;
- Di stabilire che i produttori destinatari delle comunicazioni di aggiornamento possano presentare istanza di rettifica, relativamente ai dati in esse contenute ad esclusione delle assegnazioni e/o delle revoche di cui alla legge 9 aprile 2009 n.33, alla Regione Lazio - Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio provinciale - entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento delle stesse, esclusivamente al fine di correggere eventuali errori od omissioni intervenuti nelle operazioni di aggiornamento, mediante utilizzazione del modulo di segnalazione depositato presso le citate Aree Decentrate Agricoltura;
- Di prevedere che le comunicazioni siano come di seguito intestate:

REGIONE LAZIO
DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO
Direzione Regionale Agricoltura
Via R. R. Garibaldi 7 00145 ROMA

- Di stabilire che le comunicazioni riportino la seguente data e la seguente sottoscrizione, a caratteri di stampa e non autografa, atteso che la firma autografa si intende depositata in atti con il presente provvedimento:

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dr. Luca Fegatelli

Roma, 21 febbraio 2011

Firma depositata con Determinazione Dirigenziale

- Di prevedere che l'avviso di ricevimento delle comunicazioni di che trattasi sia intestato come di seguito specificato:

REGIONE LAZIO
Direzione Agricoltura – Area DA/10/14-Q.L.
Via R. R. Garibaldi 7
00145 ROMA (RM)

- Di stabilire che le comunicazioni riportino, al quadro 3, le seguenti NOTE ESPLICATIVE:
 - 1) **Le eventuali istanze di rettifica alla presente comunicazione esclusivamente riferibili, a pena di irricevibilità, ad eventuali errori od omissioni intervenuti nelle fasi di aggiornamento, possono essere presentate entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della stessa, presso le seguenti Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio, ed esclusivamente utilizzando il modulo presso queste ultime reperibile :**

Regione Lazio –Area Decentrata Agricoltura di Frosinone, Via Adige 41 03100 FROSINONE;
Regione Lazio - Area Decentrata Agricoltura di Latina, Via Villafranca 2/D 04100 LATINA;
Regione Lazio - Area Decentrata Agricoltura di Rieti, Via Raccuini 21/A 02100 RIETI;
Regione Lazio - Area Decentrata Agricoltura di Roma, Via Pianciani 16/A 00185 ROMA;
Regione Lazio - Area Decentrata Agricoltura di Viterbo, Via Romiti 80 , 01100 VITERBO.

- 2) **La competenza e responsabilità sulle assegnazioni e/o sulle revoche inerenti la legge 9 aprile 2009, n.33 è in via esclusiva del Commissario straordinario di cui all'articolo 8-quinquies, comma 6, della medesima legge, pertanto eventuali istanze ad esse relative vanno indirizzate al Commissario medesimo in via Salandra, 13 - 00187 ROMA.**
- 3) **La presente comunicazione riporta gli aggiornamenti di titolarità di quota convalidati fino alla data del 21 febbraio 2011, data antecedente al giorno in cui sono state temporaneamente disattivate le funzioni di aggiornamento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), al fine di consentire l'elaborazione ed invio della presente comunicazione nei termini disposti dall'art.3, comma 4, del D.M. 31 luglio 2003.**
- 4) **Avverso la presente comunicazione può essere presentato ricorso al TAR del Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della presente o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla ricezione della presente.**

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore del Dipartimento
Dr. Luca Fegatelli